

# Regolamento della

## ASSOCIAZIONE GROTTI TURISTICHE ITALIANE

### CAPO 1 COSTITUZIONE E FINALITÀ

#### **Art. 1) Contenuto**

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto della Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.).

#### **Art. 2) Marchio**

La A.G.T.I. adotta il marchio comune di cui all'allegato *sub A* dello Statuto della A.G.T.I.

L'uso del marchio è obbligatorio per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio.

#### **Art. 3) Uso non conforme del marchio**

L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive del Consiglio direttivo o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi della A.G.T.I., determina i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto.

### CAPO 2 ASSOCIATI

#### **Art. 4) Requisiti d'ammissione**

Possono presentare richiesta d'ammissione le *Grotte attrezzate turisticamente* che siano in possesso dei requisiti minimi ed indispensabili di seguito riportati.

1. Origine naturale della grotta. Sono ammesse le gallerie artificiali solo se sono indispensabili per facilitare o consentire la visita delle cavità naturali.

2. Gestione condotta da almeno un anno con la professionalità e la competenza che sono necessarie per garantire:

a. la correttezza dell'informazione scientifica e storica;

b. le dovute precauzioni per la conservazione dell'ambiente.

3. Sentieri agibili in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolare (corde, caschi, stivali, scarponi, tute, ecc.).
4. Impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo al contempo una visione del sentiero che sia sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza.
5. Visite guidate da personale in grado di fornire spiegazioni di buon livello. In alternativa: visite auto guidate mediante sistemi elettronici, visivi, audio o altro, purché abbinati a metodi di sorveglianza atti a garantire una scrupolosa salvaguardia dell'ambiente sotterraneo, nonché del visitatore.
6. I percorsi sotterranei devono avere uno sviluppo (tra andata e ritorno) di almeno cento metri. Possono fare eccezione cavità minori purché siano caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paleontologici di particolare rarità o importanza.
7. Altezza del soffitto dal suolo tale da non costringere mai i visitatori a strisciare sul pavimento o a procedere carponi. Eventuali abbassamenti della volta tali da costringere il visitatore a chinarsi devono essere limitati a tratti brevissimi.
8. Periodi di apertura ed orari ben definiti che garantiscano senza possibilità di errore la visita della grotta nei tempi stabiliti.
9. Biglietto d'ingresso. Non sono ammesse le grotte, anche se attrezzate, nelle quali l'accesso è libero, gratuito o subordinato ad un'offerta libera. Per quanto riguarda la sicurezza degli operatori e dei visitatori dovranno comunque essere rispettate tutte le leggi e norme nazionali e regionali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e degli ambienti aperti al pubblico.

### **Art. 5) Accettazione d'ammissione**

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 30 giugno e la risposta deve essere redatta entro il 30 novembre dello stesso anno. In concomitanza con la presentazione della domanda di ammissione dovrà essere versata, quale cauzione, la quota di iscrizione. In caso di non accoglimento della domanda di iscrizione la quota versata sarà restituita.

Nel caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'associato diventa effettivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, previo pagamento della quota associativa annuale.

**Art. 6) Doveri degli associati**

1. L'attività degli associati deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. La fiducia reciproca tra gli associati è l'elemento fondante dell'appartenenza alla A.G.T.I.

3. È dovere degli associati partecipare alle attività organizzate dal Consiglio direttivo.

4. Gli associati devono astenersi di utilizzare la propria appartenenza alla A.G.T.I. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, evitando qualsiasi forma non consona alla tradizione della A.G.T.I.

5. Gli associati potranno utilizzare i materiali ed i simboli della A.G.T.I. esclusivamente per ragioni istituzionali.

**Art. 7) Diritti degli associati**

Tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nella A.G.T.I. secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

**Art. 8) Perdita della qualità di associato**

La perdita della qualità di associato deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e trasmessa a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'associato decaduto.

**Art. 9) Assemblea nazionale**

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea nazionale è convocata e presieduta dal Presidente.

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o da un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale, questa deve essere riunita entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con un numero pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante.

L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente stabilito.

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento generale, l'Assemblea nazionale è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. È ammessa una sola delega. Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

All'Assemblea nazionale possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, più rappresentanti di una singola grotta.

Il rappresentante della *Grotta turistica* associata per avere diritto di voto all'Assemblea deve essere delegato, dal proprietario o dal legale rappresentante della grotta, in forma scritta. Sono ammesse le autocertificazioni. Nell'autocertificazione dovranno essere indicati obbligatoriamente: il nominativo del proprietario, o del legale rappresentante della grotta, i dati relativi all'eventuale società di gestione, il nominativo del Presidente e/o del Direttore della Società di gestione. L'autocertificazione, così come sopra descritta, dovrà essere presentata, al segretario dell'Assemblea, prima dell'inizio di ogni Assemblea, dovrà essere compilata su carta intestata con timbro della grotta e firma del dichiarante.

L'Assemblea nazionale svolge le funzioni ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della A.G.T.I.

### CAPO 3

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### **Art. 10) Consiglio direttivo**

I componenti del Consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea nazionale tra i propri componenti aventi diritto al voto e due anni di anzianità di iscrizione alla associazione. La carica di consigliere è nominale e non trasferibile.

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati a pari voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora un componente del Consiglio direttivo perda il requisito di eleggibilità relativo all'appartenenza all'Assemblea, può portare a termine il proprio mandato previa conferma scritta del proprietario o del legale rappresentante.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale provvede alla elezione del o dei nuovi consiglieri nella prima Assemblea nazionale utile.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Nel caso di assenza ingiustificata, per due riunioni consecutive, si decade automaticamente dalla carica di consigliere.

### **Art. 11) Funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni qual volta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio direttivo è disposta mediante invio di avviso scritto, anche via fax o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, dariceversi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da quattro componenti del Consiglio direttivo la riunione del Consiglio direttivo è valida con la presenza di almeno quattro componenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la riunione del Consiglio direttivo in video conferenza o teleconferenza.

### **Art. 12) Compiti del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo della A.G.T.I.

## **CAPO 4**

### *PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE*

### **Art. 13) Il Presidente e il Vice presidente**

Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti dalla Assemblea nazionale tra gli associati alla A.G.T.I. che abbiano anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Il Presidente e il Vice presidente sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni separate a maggioranza dei presenti.

Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voto, ovvero viene eletto il candidato con maggiore anzianità di associazione.

Il Presidente e il Vice presidente durano in carica tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuove elezioni.

Il Presidente e il Vice presidente eletti in sostituzioni di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

#### **Art. 14) Compiti del Presidente e del Vice presidente**

Il Presidente della A.G.T.I. ne rappresenta l'unità morale ed etica. Ha la legale rappresentanza ed ha mandato triennale.

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

1. convoca e presiede l'Assemblea nazionale ed il Consiglio direttivo e ne coordina i lavori; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo; sovrintende alla organizzazione della A.G.T.I.; sovrintende alle attività delle Commissioni;

2. rappresenta la A.G.T.I. nei rapporti con le Istituzioni nazionali, gli Enti e le Amministrazioni dello Stato e le organizzazioni sovra nazionali delle grotte turistiche;

3. rappresenta la A.G.T.I. e cura i rapporti con la Società Speleologica Italiana (S.S.I.), con il Club alpino Italiano (C.A.I.), con la International Show Caves Association (I.S.C.A.) e con la Union Internationale de Spéléologie (U.I.S.).

Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti della A.G.T.I., dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea nazionale.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Sempre in caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo è affidata al Vice presidente.

## CAPO 5

### *BILANCIO*

#### **Art. 15) Bilancio preventivo e consuntivo**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite da:

- a.* le quote degli associati;
- b.* i contributi ai sensi delle vigenti leggi;
- c.* i contributi da enti e da privati;
- d.* i lasciti e le donazioni;
- e.* ogni altra entrata di legittima provenienza.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio direttivo e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti per la approvazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale è predisposto dal Consiglio direttivo e deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, per la approvazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

#### **Art. 16) Il Patrimonio**

Il Patrimonio della A.G.T.I. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili della A.G.T.I.

## CAPO 6

### *COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

#### **Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei conti**

L'Assemblea nazionale elegge tra i suoi associati i componenti del Collegio dei Revisori dei conti che dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno prima della approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

#### **Art. 18) Compiti del Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile della A.G.T.I. I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili della A.G.T.I.

Il Collegio si riunisce almeno prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e predispose la relazione sui bilanci da presentare all'Assemblea nazionale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, a cui devono essere invitati, senza diritto di voto.

## CAPO 7

### *COLLEGIO DEI PROBI VIRI*

#### **Art. 19) Il Collegio dei Probi viri**

L'Assemblea nazionale elegge i componenti del Collegio dei Probi viri tra gli associati alla A.G.T.I. o alla S.S.I. o al C.A.I. di provata rettitudine morale e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito della A.G.T.I.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 20) Compiti del Collegio dei Probi viri**

Il Collegio dei Probi viri è organo di conciliazione interna della A.G.T.I.

## CAPO 8

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 21) Modalità generali di convocazioni e di deliberazioni**

Le Assemblee sono convocate almeno trenta giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

Nel caso di Assemblee elettive l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario verbalizzante ed un numero di scrutatori non inferiore a tre.

Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale.

Si procede quindi alla presentazione delle candidature e alla verifica di eleggibilità.

Le votazioni si svolgano a scrutinio segreto.

Esaurite le operazioni di voto, delle quali viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

### **Art. 22) Durata cariche elettive**

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere riconfermate anche continuativamente per un massimo di quattro mandati.

## **CAPO 9** *INDENNITÀ*

### **Art. 23) Indennità**

Le cariche sociali della A.G.T.I. sono svolte in maniera gratuita, salvo rimborso delle spese.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale verrà eventualmente definita la possibilità di attribuire, per le attività qualificanti e specializzanti svolte dagli associati alla A.G.T.I., una indennità sostitutiva.

Approvato dalla  
*Assemblea nazionale*  
in data 18 marzo 2010

